



Bruxelles, 19.10.2023
COM(2023) 590 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

Terza relazione annuale sul controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione

{SWD(2023) 329 final}

INTRODUZIONE

Questa è la terza relazione annuale della Commissione europea sull'applicazione del regolamento UE sul controllo degli investimenti esteri diretti¹ (IED) ("regolamento sul controllo degli IED" o "regolamento").

La presente relazione, che si riferisce all'anno 2022, intende garantire la trasparenza per quanto riguarda il funzionamento del controllo degli IED nell'UE e gli sviluppi relativi ai meccanismi nazionali di controllo. Contribuisce alla responsabilità dell'Unione in un settore in cui, dati gli interessi di sicurezza in gioco, non è possibile né opportuno garantire la trasparenza delle singole operazioni.

La presente relazione, basata sulle relazioni dei 27 Stati membri e su altre fonti, è composta da quattro capitoli:

- il capitolo 1 riguarda le tendenze e le cifre relative agli IED nell'UE;
- il capitolo 2 affronta il tema degli sviluppi legislativi negli Stati membri;
- il capitolo 3 ha ad oggetto le attività di controllo degli IED svolte dagli Stati membri;
- il capitolo 4 tratta del meccanismo di cooperazione dell'UE in materia di controllo degli IED.

La presente relazione annuale rappresenta uno strumento importante per il controllo degli scambi e degli investimenti strategici al fine di garantire la sicurezza e l'ordine pubblico nell'Unione europea.

¹ Regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione (GU L 79I del 21.3.2019, pag. 1.)


CAPITOLO 1 – INVESTIMENTI ESTERI DIRETTI NELL'UNIONE EUROPEA – TENDENZE E CIFRE

1. Evoluzione complessiva

Nel 2022 il totale degli IED ammontava a 1 200 miliardi di EUR (**figura 1**), con una crescita del 34 % rispetto ai livelli del 2020, dopo una forte crescita post-COVID nel 2021². Ha però subito un calo su base annua del 14,3 % rispetto al 2021.

L'UE-27 ha contribuito a questo calo complessivo nel 2022 con un risultato di - 140 miliardi di EUR di IED in entrata, rispetto a un aumento di 142 miliardi di EUR registrato nel 2021. Il risultato dell'UE-27 è dovuto principalmente al calo degli IED in entrata in Lussemburgo³. Oltre all'UE-27 (- 199 % rispetto al 2021), nel 2022 sono calati i flussi di IED anche in altri importanti paesi destinatari, come gli Stati Uniti (- 12 %) e la Cina (- 41 %).

Figura 1: flussi di IED in entrata a livello mondiale e nell'UE-27⁴



Fonte: [dati OCSE](#), estratti il 3 maggio 2023. I dati si riferiscono ai flussi di IED in entrata.


² Pitchbook, [Global M&A report 2022](#), gennaio 2023.

³ OCSE, FDI IN FIGURES, aprile 2023 – <https://www.oecd.org/corporate/mne/statistics.htm>.

⁴ I dati degli ultimi anni qui indicati sono stati rivisti dall'OCSE e differiscono pertanto da quelli figuranti nella seconda relazione annuale sul controllo degli IED.

Il numero cumulativo di operazioni estere⁵ nell'UE-27 registra invece una tendenza al rialzo nel periodo compreso tra il 2015 e il 2022 (**figura 2**). In questo periodo nell'UE-27 è stato registrato un totale medio annuo di circa 2 200 acquisizioni estere e 3 200 investimenti *greenfield* esteri. La tendenza positiva conferma l'apertura degli Stati membri dell'UE agli investimenti esteri.

Figura 2: numero cumulativo annuo di operazioni estere nell'UE-27 durante il periodo 2015-2022



Fonte: elaborazione del JRC sulla base di dati estratti da Bureau van Dijk il 6.2.2023 (Zephyr) e il 2.2.2023 (Orbis Crossborder Investment). I dati relativi al 2015 corrispondono ai flussi di IED nel 2015, mentre i dati relativi agli anni successivi corrispondono alla somma cumulata dei flussi annui.


Si è registrato un calo del numero di operazioni, soprattutto nella seconda metà del 2022, dovuto al rallentamento economico e all'aumento dei costi di finanziamento in esito all'incremento dei tassi di interesse deciso dalle principali banche centrali per tenere sotto controllo l'inflazione. Al peggioramento del clima di fiducia nei mercati mondiali hanno contribuito diversi fattori principali. Le tendenze inflazionistiche, aggravate dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e dalla conseguente pressione sui prezzi dell'energia e delle materie prime, unitamente a perturbazioni generalizzate della catena di approvvigionamento, hanno indotto gli investitori a muoversi con prudenza in attesa di condizioni più favorevoli.

⁵ Gli investimenti esteri diretti possono assumere due forme diverse: investimenti *greenfield* e fusioni e acquisizioni. Gli investimenti *greenfield* internazionali comportano in genere la creazione di una nuova società o di strutture all'estero, mentre una fusione o un'acquisizione internazionale equivale al trasferimento della proprietà di beni esistenti relativi a un'attività economica a un proprietario all'estero.

2. Principali paesi di origine degli investitori stranieri

Per quanto concerne i dati sulle operazioni per giurisdizione estera di origine, da un confronto tra il 2021 e il 2022 emergono tendenze divergenti in relazione all'importanza relativa delle acquisizioni rispetto agli investimenti *greenfield* (figura 3).

Figura 3: numero di acquisizioni estere* (a sinistra) e di investimenti *greenfield* (a destra) nel 2022 e nel 2021 – Dati per giurisdizione estera (dieci principali investitori nell'UE-27)



Fonte: elaborazione del JRC sulla base di dati estratti da Bureau van Dijk il 6.2.2023 (Zephyr) e il 2.2.2023 (Orbis Crossborder Investment). OFC: centri finanziari offshore (cfr. nota 1). RdM: resto del mondo. (*) Acquisizioni di partecipazioni azionarie superiori al 10 % del capitale dell'impresa dell'UE-27.

Gli Stati Uniti sono rimasti il principale investitore estero nel 2022, con il 32,2 % di tutte le acquisizioni estere e il 46,5 % degli investimenti *greenfield*, seguiti dal Regno Unito, con quote pari rispettivamente al 25,1 % delle acquisizioni e al 19 % degli investimenti *greenfield*. Il Regno Unito è rimasto la seconda fonte di investimenti nonostante il calo del numero sia di acquisizioni (- 17,1 %) sia di investimenti *greenfield* (- 8,9 %) nel 2022 rispetto al 2021.

Emergono tuttavia alcune differenze tra i due tipi di IED: per quanto riguarda gli investimenti *greenfield*, nel 2022 gli Stati Uniti hanno registrato un aumento del 13,7 % su base annua. Anche i centri finanziari offshore⁶, la terza giurisdizione di origine più importante per gli investimenti *greenfield*, hanno registrato un aumento nel 2022 rispetto al 2021 (+ 8,5 %).

Nel 2022 i centri finanziari offshore hanno sostituito la Cina come terza giurisdizione di origine più importante per gli investimenti *greenfield*. Gli investimenti *greenfield* cinesi nell'UE-27 sono infatti diminuiti e la Cina si è posizionata al quinto posto con una quota del 3,9 %, in calo rispetto al 5,9 % del 2021.

⁶ I paesi offshore più importanti per numero di fusioni e acquisizioni o investimenti *greenfield* sono (in ordine alfabetico): Bermuda, Isole Cayman, Isole Normanne (Regno Unito), Isole Vergini britanniche e Maurizio. Per l'elenco completo di centri finanziari offshore cfr. ad esempio il documento di lavoro dei servizi della Commissione che dà seguito alla comunicazione della Commissione "Accogliere con favore gli investimenti esteri diretti tutelando nel contempo gli interessi fondamentali" (SWD(2019) 108 final del 13 marzo 2019).

3. Altri paesi di origine per le acquisizioni e gli investimenti *greenfield*

Tra le altre giurisdizioni di origine che hanno registrato un calo del numero di investimenti *greenfield* tra il 2021 e il 2022 vi sono la Svizzera (- 15,5 %, il secondo calo più rilevante del numero di investimenti *greenfield* dopo la Cina), il Giappone (- 11,8 %) e il Canada (- 2 %). Per quanto riguarda le acquisizioni, i centri finanziari offshore (- 43,2 %) e il Canada (- 41,6 %) hanno registrato un calo drastico negli stessi due anni. Per contro, tra le altre giurisdizioni che hanno registrato un aumento del numero di investimenti *greenfield* nel 2022 vi sono la Norvegia (6,9 %), l'India (9,1 %) e il Sudafrica (118,8 %). Per quanto riguarda le acquisizioni, nel 2022 il Giappone (23,9 %) e l'India (107,1 %) hanno registrato un forte aumento degli investimenti nell'UE.

4. Principali destinazioni delle acquisizioni e degli investimenti *greenfield* esteri


Il numero di operazioni estere per paese destinatario dell'UE-27 ha registrato un calo generalizzato nel 2022 rispetto al 2021 (**Figure 4**).

La Germania, con una quota del 17,2 % di tutte le acquisizioni, si è confermata come prima destinazione degli investimenti esteri diretti nel 2022. La Spagna, nonostante un calo del 17,5 % del numero di acquisizioni nel 2022 rispetto al 2021, ha mantenuto il secondo posto con una quota del 13,5 %. Seguono l'Italia, la Francia e i Paesi Bassi, con quote di operazioni estere pari rispettivamente al 10,6 %, al 10,2 % e al 10 %. Nella maggior parte dei paesi di destinazione il numero di acquisizioni ha registrato un calo che oscilla tra il 3,2 % in Danimarca e il 20 % in Belgio. Le uniche due eccezioni sono state la Svezia e il Portogallo, con una crescita pari rispettivamente all'1,3 % e al 30,6 % nel 2022.

Per quanto riguarda gli investimenti *greenfield*, nel 2022 la Spagna è stata la prima destinazione dell'UE-27 (con una quota del 17,2 % del numero totale di investimenti *greenfield* nel 2022), seguita da Francia e Germania, le cui quote si sono attestate rispettivamente al 14 % e all'11,4 % nel 2022.

Nel 2022 la Francia ha registrato un aumento del numero di investimenti *greenfield* ricevuti rispetto al 2021 (+ 20,4 %), mentre Spagna e Germania hanno registrato un calo pari rispettivamente al 13,8 % e al 6,5 %. Va osservato che i Paesi Bassi e l'Irlanda hanno registrato un aumento degli investimenti *greenfield* pari rispettivamente al 25 % e al 25,7 %. Romania e Polonia hanno invece registrato un notevole calo degli investimenti *greenfield*, pari rispettivamente al 24,7 % e al 15,6 % rispetto al 2021.

Figura 4: numero di acquisizioni estere* (a sinistra) e di investimenti greenfield (a destra) nel 2022 e nel 2021 – Dati per Stato membro destinatario (dieci principali Stati membri destinatari dell'UE-27)




Fonte: elaborazione del JRC sulla base di dati estratti da Bureau van Dijk il 6.2.2023 (Zephyr) e il 2.2.2023 (Orbis Crossborder Investment). RdUE: resto dell'UE-27. (*) Acquisizioni di partecipazioni azionarie superiori al 10 % del capitale dell'impresa dell'UE-27.

5. Informazioni settoriali

Un esame più attento dell'evoluzione delle acquisizioni estere e degli investimenti *greenfield* per settore⁷ nell'UE-27 tra il 2021 e il 2022 mostra tendenze contrastanti (figura 5). I cinque settori più importanti hanno registrato un calo del numero di acquisizioni, mentre gli investimenti *greenfield* sono aumentati in tutti i settori tranne uno (industria manifatturiera).

Figura 5: numero di partecipazioni azionarie* (a sinistra) e di investimenti greenfield (a destra) nel 2022 e nel 2021 – Dati per settore NACE Rev. 2.1 (cinque categorie principali)



Fonte: elaborazione del JRC sulla base di dati estratti da Bureau van Dijk il 6.2.2023 (Zephyr) e il 2.2.2023 (Orbis Crossborder Investment). Per PST si intendono le attività professionali, scientifiche e tecniche (NACE. Rev. 2, sezione M), in cui rientrano, tra l'altro, i centri di ricerca e sviluppo.

⁷ Per la classificazione sono stati utilizzati i settori NACE [Nomenclatura delle attività economiche] Rev. 2.1, cfr.: https://showvoc.op.europa.eu/#/datasets/ESTAT_Statistical_Classification_of_Economic_Activities_in_the_Europe_an_Community_Rev._2.1._%28NACE_2.1%29/data.

Per TIC si intendono i servizi di informazione e comunicazione (NACE. Rev. 2, sezione J). (*) Acquisizioni di partecipazioni azionarie superiori al 10 % del capitale dell'impresa dell'UE-27.

Il numero complessivo di acquisizioni nel settore delle TIC è diminuito del 18,6 % nel 2022 rispetto al 2021. Il settore delle TIC ha registrato la quota più elevata di investimenti in acquisizioni nel 2022 (28 %). Inoltre nel 2022 il 19,4 % dei nuovi investimenti *greenfield* si è concentrato nel settore delle TIC, che si è posizionato al secondo posto dopo quello del commercio al dettaglio: nel 2022 il numero di investimenti *greenfield* nel settore delle TIC è cresciuto del 17,6 % rispetto al 2021.

Nel 2022 l'industria manifatturiera è stata il secondo settore più importante per quota di acquisizioni (24,7 %), ma soltanto il quinto per quota di investimenti *greenfield* (10,4 %). Nel 2022 questo settore ha registrato un calo del numero sia di acquisizioni (- 17,9 %) sia di investimenti *greenfield* (- 13,1 %) rispetto al 2021.

L'aumento più elevato su base annua del numero di investimenti *greenfield* è stato osservato nel settore finanziario e in quello delle attività professionali e scientifiche, che nel 2022 hanno registrato incrementi pari rispettivamente al 33,2 % e al 26,6 %.

Ulteriori informazioni

Il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente relazione offre maggiori informazioni sui dati di cui sopra, in particolare sugli effetti per Stato membro e per settore, sull'origine degli investitori esteri nell'UE-27 e sulla partecipazione di Stati esteri all'assetto proprietario degli investitori esteri nell'UE-27.

CAPITOLO 2 – SVILUPPI LEGISLATIVI NEGLI STATI MEMBRI NEL 2022

Il regolamento dell'UE sul controllo degli IED e i meccanismi adottati dagli Stati membri dell'UE per il controllo degli IED

Nel 2022 la Commissione europea ha proseguito gli scambi e il dialogo con gli Stati membri per fare in modo che siano adottati, adeguati e attuati meccanismi nazionali di controllo degli IED in tutti gli Stati membri.

La Commissione si attende che tutti i 27 Stati membri istituiscano un meccanismo nazionale completo per il controllo degli IED. Per tutelare l'Unione da investimenti esteri potenzialmente rischiosi provenienti da paesi terzi è indispensabile che tutti gli Stati membri dispongano di un meccanismo di controllo completo a livello nazionale. Un simile strumento permetterebbe a tutti gli Stati membri e alla Commissione europea di controllare gli IED, dando agli Stati membri la possibilità di prendere decisioni di controllo informate. Ciò contribuirebbe a sua volta a proteggere la sicurezza collettiva degli Stati membri e dell'Unione e la sicurezza del mercato interno.

Inoltre la Commissione europea ha attivamente incoraggiato e agevolato l'allineamento dei meccanismi nazionali di controllo. Ha assistito gli Stati membri tramite orientamenti tecnici e strategici, riunioni e scambi di informazioni, in particolare sulle migliori pratiche. Nonostante questa cooperazione regolare e l'esistenza di diverse importanti analogie, permangono tuttavia notevoli divergenze tra i meccanismi di controllo nazionali, come evidenziato in uno studio di valutazione del regolamento sul controllo degli IED pubblicato nel 2022⁸. Tali discrepanze riguardavano in particolare il concetto di controllo formale degli IED, i termini, la copertura settoriale e gli obblighi di notifica.


Panoramica dei meccanismi nazionali di controllo degli Stati membri

La guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina e le incertezze in relazione agli sviluppi geopolitici hanno messo ancora più in evidenza la criticità di settori essenziali quali l'energia, lo spazio e la difesa, comprese le tecnologie fondamentali. Molti Stati membri dell'UE hanno quindi adottato nuovi meccanismi nazionali di controllo o hanno aggiornato e ampliato quelli già esistenti in reazione alla situazione in corso. Più in particolare, nel 2022 uno Stato membro ha adottato un nuovo meccanismo di controllo e otto Stati membri hanno modificato il meccanismo di cui dispongono (cfr. tabella di seguito). Alla fine del 2022 otto Stati membri avevano già avviato processi consultivi o legislativi finalizzati all'istituzione di un nuovo meccanismo nazionale di controllo. Per alcuni Stati membri l'adozione o l'entrata in vigore del rispettivo meccanismo è molto vicina e avrà luogo nel 2023. Nel 2022 due terzi di tutti gli Stati membri dell'UE disponevano di una legislazione in materia di controllo degli IED.

⁸ Studio dell'OCSE, *Framework for Screening Foreign Direct Investment into the EU – assessing effectiveness and efficiency*, 10.11.2022, <https://www.oecd.org/investment/investment-policy/oecd-eu-fdi-screening-assessment.pdf>.

La mappa che segue fornisce una panoramica della situazione legislativa negli Stati membri dell'UE.

Elaborata nel maggio 2023



Sviluppi negli Stati membri dell'UE nel 2022 – Meccanismi di controllo degli IED

La tabella che segue fornisce una panoramica della situazione e degli sviluppi a livello legislativo in tutti i 27 Stati membri nel 2022⁹.

Dispongono di un meccanismo nazionale di controllo degli IED (senza aggiornamenti nel 2022)	Cechia, Danimarca, Germania, Finlandia, Malta, Portogallo, Slovenia
--	---

⁹ Per maggiori dettagli, cfr. il documento di lavoro dei servizi della Commissione sul controllo degli IED che accompagna la presente relazione.

Dispongono di un meccanismo nazionale di controllo degli IED (aggiornato nel 2022)	Austria, Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Polonia, Spagna e Ungheria
Hanno avviato un processo consultivo o legislativo che dovrebbe portare all'aggiornamento di un meccanismo esistente	Paesi Bassi, Romania
Hanno adottato un nuovo meccanismo nazionale di controllo degli IED	Slovacchia
Hanno avviato un processo consultivo o legislativo che dovrebbe portare all'adozione di un nuovo meccanismo	Belgio, Cipro, Croazia, Estonia, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Svezia
Iniziativa in corso	Bulgaria

La maggior parte degli sviluppi legislativi a livello nazionale è incentrata su tre temi principali: 1) avviare un processo legislativo per istituire un meccanismo nazionale di controllo degli IED, 2) aggiornare le procedure nazionali di controllo e ampliare la copertura settoriale e 3) prorogare la validità dei meccanismi nazionali di controllo.

Stati membri che hanno adottato nuovi meccanismi di controllo

L'**Estonia** ha ultimato il progetto di legge sulla valutazione dell'affidabilità degli investimenti esteri, approvato dal governo nel maggio 2022. Il Parlamento estone ha dato avvio alla procedura legislativa nel giugno 2022 e la legge è stata adottata nel gennaio 2023. L'entrata in vigore è prevista per il 1° settembre 2023. Nel 2022 l'**Irlanda** ha pubblicato un progetto di legge per introdurre un nuovo meccanismo di controllo degli IED; la proposta è attualmente all'esame del Parlamento. Il meccanismo di controllo dovrebbe entrare in vigore alla fine del 2023 o all'inizio del 2024. In **Lussemburgo** il governo ha approvato nel 2021 un'iniziativa per la creazione di un meccanismo di controllo degli IED, che nel 2022 è stata oggetto di un parere del Consiglio di Stato e modificata. Tali modifiche sono state approvate nel 2023. Il nuovo regime si applica a decorrere dal 1° settembre 2023. In **Belgio** il progetto di accordo di cooperazione è stato riesaminato da nove istituzioni belghe (Parlamento federale e parlamenti degli enti federati) e adottato nel 2023. Il meccanismo di controllo nazionale belga è entrato in vigore il 1° luglio 2023.

Nel 2022 **Cipro** ha elaborato una nuova legge per l'istituzione di un quadro nazionale di controllo degli IED, che deve essere approvata dal Parlamento cipriota. La **Bulgaria** ha avviato iniziative per istituire un meccanismo di controllo.

Aggiornamenti dei meccanismi nazionali di controllo degli IED

Nel 2022 la **Francia** ha prorogato di un anno l'obbligo temporaneo per gli investitori stranieri di notificare gli investimenti al momento dell'acquisizione di una quota pari ad almeno il 10 % dei diritti di voto in società quotate. In risposta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, la **Lettonia** ha adottato modifiche della propria legislazione per vietare ai cittadini bielorusi e russi di ottenere una partecipazione qualificata o un'influenza determinante in una società importante per la sicurezza nazionale. L'**Italia** ha introdotto misure urgenti per reagire agli effetti economici e umanitari della crisi scatenata dalla guerra russa (cibersicurezza, materie prime, prodotti agricoli ecc.). La **Polonia** ha prorogato fino al giugno 2025 la vigenza della normativa provvisoria adottata in forza della legge sul controllo di determinati investimenti, che ha introdotto un elenco di nuovi settori da sottoporre a controllo.


Informazioni più dettagliate sugli sviluppi legislativi delle normative nazionali degli Stati membri in materia di controllo sono contenute nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente relazione. La Commissione europea mantiene inoltre un elenco degli aggiornamenti legislativi nazionali, reperibile sul proprio sito web¹⁰.

¹⁰ L'elenco dei meccanismi di controllo notificati dagli Stati membri (ultimo aggiornamento del 17 agosto 2023) è disponibile al seguente indirizzo:
<https://circabc.europa.eu/rest/download/7e72cdb4-65d4-4eb1-910b-bed119c45d47>

CAPITOLO 3 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI IED SVOLTE DAGLI STATI MEMBRI

Il regolamento sul controllo degli IED istituisce un meccanismo di cooperazione tra la Commissione europea e gli Stati membri dell'UE e tra gli Stati membri in materia di controllo degli IED; tale meccanismo si basa sullo scambio di informazioni in merito alle operazioni soggette a controllo a livello di singoli Stati membri. La decisione su quali investimenti controllare, approvare, sottoporre a condizioni o bloccare spetta sempre allo Stato membro in cui ha luogo l'investimento. Nel presente capitolo sono stati aggregati e analizzati i dati forniti dagli Stati membri sulle loro attività di controllo. I dati aggregati ricevuti dagli Stati membri indicano che nel 2022 è stato trattato un totale di 1 444 casi avviati d'ufficio e richieste di autorizzazione relativamente ad acquisizioni da parte di investitori esteri¹¹. Non tutte le richieste di autorizzazione hanno dato luogo a una decisione di controllo; un simile esito dipende infatti in gran parte dalla legislazione degli Stati membri e da come questi classificano e trattano le richieste¹².

Figura 6 - Attività di controllo degli IED svolte dagli Stati membri¹³



Fonte: dati comunicati dagli Stati membri.

¹¹ Alcuni Stati membri non hanno segnalato alcun caso in base alla propria legislazione in materia di controllo. Alcuni Stati membri hanno anche segnalato "consultazioni" sull'ammissibilità dei casi, che rientrano nel numero di richieste.

¹² Gli Stati membri hanno procedure di controllo diverse. I casi comunicati dipendono quindi dalle procedure nazionali (ambito di applicazione, controllo di ammissibilità preliminare o posteriore ecc.). Ad esempio, alcuni Stati membri hanno dichiarato i casi non ammissibili prima di aver svolto una procedura formale di controllo, mentre altri hanno effettuato in primo luogo un controllo formale dei casi e solo successivamente li hanno dichiarati non ammissibili. I grafici e i numeri che figurano nel presente capitolo mirano a rispecchiare accuratamente le attività di controllo degli Stati membri come segnalate da questi ultimi, indipendentemente dal rispettivo sistema nazionale.

¹³ Per ottenere i dati della figura 6, dal numero totale di casi segnalati oggetto di controllo formale da parte degli Stati membri sono stati sottratti i casi comunicati da uno Stato membro. Ciò è dovuto al fatto che tale Stato membro ha fornito informazioni parziali sui casi ricevuti e non ha trasmesso informazioni su tutti i possibili esiti dei casi comunicati.

La tendenza che sembra delinarsi chiaramente è quella di sottoporre a un controllo formale un maggior numero di casi. In effetti è stato sottoposto a controllo formale circa il 55 % del totale delle richieste di autorizzazione e dei casi d'ufficio, il che segna un aumento significativo della percentuale di casi sottoposti a controllo formale rispetto al 2021¹⁴. Circa il 45 %¹⁵ delle domande è stato ritenuto non ammissibile o non ha richiesto un controllo formale.

Il numero di richieste di autorizzazione è distribuito in maniera disomogenea tra gli Stati membri dell'UE. Si osserva però una diversificazione dei controlli tra gli Stati membri dell'UE, dato che i primi quattro Stati membri hanno ricevuto il 66 % delle richieste di autorizzazione nel 2022, in calo rispetto al 70 % del 2021 e a quasi l'87 % della prima relazione

Per quanto concerne i casi oggetto di controllo formale nel 2022 per i quali gli Stati membri hanno comunicato una decisione¹⁶, la stragrande maggioranza (86 %) è stata autorizzata senza condizioni.

Il 9 % delle decisioni ha richiesto invece un'approvazione con condizioni o misure di attenuazione (rispetto al 23 % del 2021). Ciò significa che le autorità nazionali di controllo hanno negoziato (o imposto, a seconda dello Stato membro) determinati interventi, garanzie e impegni da parte degli investitori prima di approvare l'investimento estero diretto in programma.


Le autorità nazionali hanno infine bloccato operazioni nell'1 % di tutti i casi oggetto di decisione, mentre per un ulteriore 4 % l'operazione è stata ritirata dalle parti.

¹⁴ Tale quota era pari al 29 % nella seconda relazione annuale per l'intero 2021 e al 20 % nella prima relazione annuale per il 2020.

¹⁵ Nella precedente relazione annuale tale quota era pari al 71 %.

¹⁶ Uno Stato membro ha comunicato un dato generico sul numero di richieste di autorizzazione e due dati (parziali) sugli esiti. Questi casi sono stati pertanto sottratti per ottenere i dati della figura 7. Alcuni casi sono stati inoltre riportati al 2023 e il loro esito non era quindi ancora noto nel 2022, per cui anche questi casi sono stati sottratti.

Figura 7 - Decisioni notificate su casi di IED



Fonte: dati comunicati dagli Stati membri.

Da quanto precede si possono trarre, in sintesi, le seguenti conclusioni:

- rispetto al 2021, nel 2022 gli Stati membri hanno considerato sensibile un maggior numero di richieste di autorizzazione ricevute, in quanto si è verificato un notevole aumento della percentuale di casi oggetto di controllo formale;
- nel 2022 gli Stati membri interessati hanno approvato senza alcuna condizione l'86 % delle operazioni per le quali hanno comunicato una decisione alla Commissione. Nel 2021 solo il 73 % delle operazioni è stato autorizzato senza condizioni;
- nel 9 % dei casi gli Stati membri hanno imposto misure di attenuazione come condizione per autorizzare le operazioni. Nel 2021 tale cifra era stata più elevata (23 %);
- gli Stati membri hanno bloccato soltanto l'1 % delle operazioni (come l'anno precedente). Ciò conferma che l'Unione europea rimane aperta agli investimenti esteri diretti e che gli Stati membri rifiutano solo le operazioni che costituiscono minacce molto gravi per la sicurezza e l'ordine pubblico.


CAPITOLO 4 – MECCANISMO DI COOPERAZIONE DELL'UE IN MATERIA DI CONTROLLO DEGLI IED

1. Notifiche e altre azioni intraprese a norma del regolamento sul controllo degli IED

a) Descrizione delle attività svolte nel 2022

Nel 2022 sono state trasmesse in totale 423 notifiche¹⁷ da 17 Stati membri a norma dell'articolo 6 del regolamento sul controllo degli IED, rispetto a 13 Stati membri nel 2021¹⁸. Sei Stati membri (Austria, Danimarca, Francia, Germania, Italia e Spagna) hanno effettuato oltre il 90 % di tali notifiche. Le operazioni notificate hanno presentato notevoli differenze quanto ai settori delle imprese destinatarie, al valore delle operazioni e all'origine degli investitori finali, oltre ad altri criteri.

La mappa in appresso illustra le notifiche al meccanismo di cooperazione dell'UE nel 2022.



La mappa di cui sopra indica il numero di notifiche ricevute nel quadro del meccanismo di cooperazione dell'UE in materia di controllo degli IED. Nel 2022 dieci dei diciotto Stati membri

¹⁷ Tuttavia nel 2022 vi sono stati casi trattati da **19 Stati membri**: la Commissione ha avviato casi d'ufficio riguardanti gli Stati membri che non dispongono di un meccanismo nazionale di controllo.

¹⁸ Cfr. [https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM\(2022\)433&lang=it](https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2022)433&lang=it).

che dispongono di un meccanismo di controllo nazionale hanno presentato tra 0 e 4 notifiche, due Stati membri hanno presentato tra 5 e 9 notifiche e sei Stati membri ne hanno presentate più di 10.

b) Principali settori degli IED nell'UE (fase 1)

I quattro settori con il numero più elevato di operazioni nel 2022 sono stati quelli dell'industria manifatturiera¹⁹, delle TIC²⁰, delle attività professionali²¹ e del commercio all'ingrosso e al dettaglio²²; si è quindi confermata la stessa tendenza del 2021²³. I primi due settori sono gli stessi della seconda relazione annuale, ma in ordine diverso. Il settore delle attività professionali si è posizionato al terzo posto (occupato in precedenza dal settore delle attività finanziarie²⁴), seguito dal commercio all'ingrosso e al dettaglio.

Figura 8 - Principali settori interessati complessivamente nel 2022²⁵

¹⁹ L'industria manifatturiera comprende le attività delle imprese impegnate nella trasformazione di materiali in nuovi prodotti. Ciò comprende, ad esempio, la fabbricazione di apparecchiature elettriche e motori, di macchinari e impianti industriali, di armi e munizioni, di prodotti farmaceutici ecc.

²⁰ Per "TIC" si intendono le tecnologie dell'informazione e della comunicazione". Vi rientrano le attività svolte da imprese che forniscono infrastrutture e strumenti essenziali per la creazione, la condivisione e la diffusione delle conoscenze, tra cui ad esempio l'informatica, la produzione di software, l'elaborazione e l'hosting dei dati, le attività di telecomunicazione senza fili ecc.


²¹ Le attività professionali comprendono le attività di studi legali e di contabilità e le attività di consulenza e di ingegneria. Si tratta ad esempio delle attività delle sedi centrali, delle ricerche di mercato e dei sondaggi di opinione, delle attività di consulenza, di ricerca e sviluppo sperimentale in materia di biotecnologie ecc.

²² Il commercio all'ingrosso e al dettaglio comprende le attività riguardanti i prodotti farmaceutici, i prodotti chimici, le apparecchiature e forniture elettroniche e di telecomunicazione, i computer, le apparecchiature informatiche periferiche e il software, i metalli e ai minerali metalliferi ecc.

²³ Nella prima relazione annuale i settori erano quelli dell'industria manifatturiera, delle TIC e del commercio all'ingrosso e al dettaglio, classificati rispettivamente con i codici C, J e G della NACE. Nella seconda relazione annuale i settori erano quelli delle TIC, dell'industria manifatturiera e delle attività finanziarie, classificati con i codici C, J e M della NACE.

²⁴ Le attività finanziarie comprendono le attività svolte da holding, fondi o soggetti analoghi del settore finanziario che mirano all'acquisizione di una specifica partecipazione (azionaria) o controllo in una società destinataria. Ciò comprende ad esempio le attività di gestione di fondi, le attività delle società di partecipazione, i servizi finanziari, le attività assicurative ecc.

²⁵ Poiché i casi possono interessare diversi settori (e quindi diversi codici NACE), il totale nel grafico è superiore al numero totale di casi notificati nel 2022. La categoria "Altri" comprende tutti gli altri settori al di sotto del 4 %, in particolare: settori energetico, idrico, dell'industria mineraria, immobiliare, dell'edilizia, sanitario ecc.




Fonte: notifiche degli Stati membri.

c) Valore medio degli IED nell'UE

Quasi nella metà dei casi (49 %) il valore delle operazioni²⁶ è stato inferiore a 500 milioni di EUR (rispetto al 62 % dei casi nella relazione precedente). Il valore del 42 % delle operazioni è stato pari o superiore a 100 milioni di EUR (rispetto al 55 % nella relazione precedente).

Figura 9 - Valore rispettivo per operazione IED notificata nel 2022²⁷



Fonte: notifiche degli Stati membri.

Le operazioni notificate presentano ampie variazioni in termini di valore: il valore più basso è inferiore a 1 EUR mentre quello più elevato è di circa 25 miliardi di EUR.

²⁶ Il valore, se disponibile, si riferisce alla società destinataria, che può essere una controllata con sede nell'UE di un'impresa destinataria più grande. Rappresenta il valore totale dell'operazione.


²⁷ N/A comprende valori non indicati, non disponibili/non divulgati e non applicabili.

d) Procedura e rapidità nella chiusura dei casi di IED

In linea con quanto previsto dal regolamento sul controllo degli IED, le operazioni notificate dagli Stati membri in materia di IED sono valutate dalla Commissione europea nell'ambito di due fasi possibili.

Tutte le operazioni notificate sono valutate nell'ambito della fase 1 e solo per un numero limitato si procede con la fase 2. La fase 2 comporta una valutazione più dettagliata dei casi che potrebbero incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in più di uno Stato membro o creare rischi per progetti o programmi di interesse per l'Unione. Per i casi che passano alla fase 2 la procedura può concludersi con un parere della Commissione europea.

Figura 10 - Casi chiusi nella fase 1 e nella fase 2 e casi in corso



Fonte: notifiche degli Stati membri.

Dei 423 casi notificati nel 2022 nell'ambito del meccanismo di cooperazione, l'81 % è stato chiuso dalla Commissione europea nella fase 1. L'11 % è passato alla fase 2, in cui sono state richieste informazioni supplementari allo Stato membro notificante. L'8 % di questi casi era ancora in corso alla data limite per la presente relazione, ossia non era ancora stato chiuso nella fase 1 o nella fase 2²⁸.

Al momento dell'avvio della fase 2, la Commissione europea richiede informazioni supplementari, che variano a seconda dell'operazione e del livello di dettaglio delle informazioni trasmesse a sostegno della notifica²⁹. Le informazioni richieste possono comprendere uno o più elementi quali: dati sui prodotti e/o servizi della società destinataria; eventuale classificazione di prodotto a

²⁸ Il 72 % di questi casi è stato chiuso nella fase 1. La quota totale dei casi del 2022 che sono stati chiusi nella fase 1 è quindi pari all'87 %.


²⁹ Il modulo di notifica "Richiesta di informazioni a un investitore ai fini di una notifica a norma dell'articolo 6 del regolamento" e il documento sulle domande frequenti servono ad assicurare un certo grado di uniformità e un livello minimo di informazioni sull'operazione, sull'investitore e sulla società destinataria dell'investimento nelle notifiche a norma del regolamento. Entrambi i documenti sono disponibili all'indirizzo https://policy.trade.ec.europa.eu/enforcement-and-protection/investment-screening_en.

dupliche uso dei prodotti interessati; clienti, fornitori alternativi e quote di mercato; l'influenza dell'investitore sulla società destinataria dopo l'operazione; il portafoglio di PI e le attività di R&S della società destinataria; ulteriori caratteristiche distintive dell'investitore e della sua strategia. Tali informazioni sono richieste al fine di una migliore valutazione della criticità della società destinataria e/o delle potenziali minacce poste dall'investitore.

e) Principali settori degli IED nell'UE (fase 2)

I principali settori oggetto di esame nella fase 2 sono stati quelli dell'industria manifatturiera e delle TIC, che insieme rappresentavano l'82 % dei casi passati alla fase 2. L'industria manifatturiera ha registrato un incremento assai netto, passando dal 44 % nel 2021 (come indicato nella relazione precedente) al 59 % nel 2022. Inoltre, rispetto al 2021, in terza posizione tra i settori più spesso oggetto di controllo da parte della Commissione vi è quello dei trasporti e del magazzinaggio (nella relazione precedente era il settore delle attività finanziarie), davanti al commercio all'ingrosso e al dettaglio. La categoria "Altri" comprende diversi settori che rappresentano meno del 4 % dei casi.

Figura 11 - Principali settori interessati dalla fase 2 nei casi del 2022³⁰




Fonte: notifiche degli Stati membri.

Il settore principale, l'industria manifatturiera, comprende le infrastrutture e/o le tecnologie critiche. Esaminando più da vicino i risultati (figura 12), è possibile ravvisare cambiamenti significativi nei sottosectori, in particolare quelli dell'energia e dell'industria aerospaziale (entrambi al 16 %, in calo in rapporto rispettivamente al 21 % e al 20 % del 2021), della difesa (13 %, in calo rispetto al 25 % del 2021), dei semiconduttori (9 %, in calo rispetto al 18 % del 2021) e della sanità (6 %, come nel 2021). Inoltre nel 2022 vi erano più settori al di sopra del 5 %: trattamento e archiviazione dei dati, comunicazioni (entrambi al 10 %), trasporti (7 %) e cibersecurity (6 %). Ciò indica una maggiore diversità dei (sotto)settori interessati dagli IED.

³⁰ Come indicato nella nota 25, un caso può riguardare diversi settori, pertanto il totale nel grafico è superiore al numero totale di casi notificati nel 2022.

Figura 12 - Sottosettori dell'industria manifatturiera nella fase 2 nei casi del 2022³¹



Fonte: notifiche degli Stati membri.

Nel 2022 i casi passati alla fase 2 sono stati 56³², distribuiti tra 11 Stati membri in totale. Per tutti i casi passati alla fase 2 il periodo medio impiegato dagli Stati membri per fornire le informazioni richieste è stato di 24 giorni civili (rispetto ai 22 giorni civili del 2021), con variazioni che oscillano tra 1 e 126 giorni (mentre nel 2021 oscillavano tra 3 e 101 giorni civili). Il regolamento sugli IED non fissa termini precisi entro i quali gli Stati membri devono rispondere, ma il termine da esso previsto è sospeso fino al ricevimento di informazioni complete.

f) Origine degli investitori finali

I sei paesi di origine più importanti per i 423 casi notificati nel 2022 sono gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Cina, il Giappone, le Isole Cayman e il Canada. Rispetto al 2021, la percentuale di investitori finali degli Stati Uniti e del Regno Unito è scesa rispettivamente dal 40 % al 32 % e dal 10 % al 7,6 %. Anche la quota degli investitori di origine cinese è diminuita passando dal 7 % al 5,4 %. La percentuale di investitori originari del Giappone è aumentata dal 3 % del 2021 al 5 % del 2022.


Circa il 40 %³³ dei casi notificati ha avuto origine in paesi diversi dai primi sei; si tratta di un aumento rispetto al 2021, in cui tale percentuale era solo del 29 %. Ciò indica chiaramente una maggiore diversificazione dell'origine degli investitori finali, confermata anche dal fatto che nel 2022 gli investitori finali erano originari di 52 paesi diversi (rispetto ai 43 paesi di origine del 2021).

Figura 13 - Origine degli investitori finali nei casi del 2022

³¹ Cfr. nota precedente.

³² Nella seconda relazione i casi passati alla fase 2 erano 47, distribuiti tra nove Stati membri, mentre nella prima relazione si trattava di 36 casi passati alla fase 2, divisi tra sei Stati membri.

³³ Gli altri paesi d'origine possono essere suddivisi come segue: ARE (3,2 %), SGP (2,6 %), JEY (2 %) AUS (1,8 %), CHE (1,6 %); il restante 28,8 % è distribuito in tutto il mondo.




Fonte: notifiche degli Stati membri.

g) Operazioni di IED soggette a più giurisdizioni diverse e relativi settori principali

Di tutti i casi notificati nel 2022, il 20 % (rispetto al 28 % nella seconda relazione e al 29 % nella prima relazione) ha riguardato operazioni di IED che sono state soggette a più giurisdizioni diverse in quanto hanno interessato (e sono state notificate da) diversi Stati membri³⁴.

I principali settori oggetto di tali notifiche sono stati: l'industria manifatturiera (in aumento rispetto al 20 % della relazione precedente), le TIC (in calo rispetto al 39 % della relazione precedente), le attività professionali (nuovo), il commercio all'ingrosso e al dettaglio (stessa percentuale della relazione precedente) e i trasporti (nuovo).

Tabella - Operazioni di IED soggette a più giurisdizioni diverse e settori principali



Fonte: notifiche degli Stati membri.

h) Ulteriori conclusioni

Oltre all'analisi dei casi notificati nel 2022 dagli Stati membri a norma dell'articolo 6 del regolamento, nel 2022 la Commissione europea si è avvalsa anche dell'articolo 7 del regolamento. L'articolo 7 consente alla Commissione europea di controllare d'ufficio un investimento di uno

³⁴ In questo contesto, per "operazioni di IED soggette a più giurisdizioni diverse" si intendono le operazioni di IED che hanno come società destinataria un gruppo societario presente in più di uno Stato membro (ed eventualmente anche in paesi terzi), ad esempio in quanto ha società controllate in più di uno Stato membro. A seconda delle circostanze e delle particolarità del meccanismo di controllo degli Stati membri interessati, tali operazioni sono **notificate da più di uno Stato membro**, anche se raramente in modo coordinato e sincronizzato.

Stato membro, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo disponga di un proprio meccanismo di controllo. Come previsto all'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento, uno Stato membro o la Commissione europea, se ritiene che un investimento estero diretto che non è oggetto di un controllo in corso possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, può chiedere informazioni allo Stato membro in cui tale IED è in programma o è stato realizzato. Tali informazioni consentono agli altri Stati membri di presentare eventuali osservazioni e/o alla Commissione europea di emettere un parere.

A norma del regolamento la Commissione europea ha la possibilità di emettere pareri sulle operazioni di IED notificate dagli Stati membri. Tali pareri rimangono però riservati a norma dell'articolo 10 del regolamento e nella presente relazione non possono essere fornite informazioni sui singoli pareri. Sono stati emessi pareri in meno del 3 % dei casi notificati dagli Stati membri nel quadro del meccanismo di cooperazione dell'UE e solo quando richiesto dalle circostanze del caso, con particolare riguardo al profilo di rischio presentato dall'investitore e alla criticità della società destinataria dell'investimento. Quando viene emesso un parere, le eventuali misure di attenuazione raccomandate sono specifiche e proporzionate ai rischi e alle criticità individuati. I pareri della Commissione europea possono anche prevedere la condivisione di informazioni pertinenti con lo Stato membro che effettua il controllo, oltre a suggerire potenziali misure di attenuazione per affrontare i rischi individuati. Spetta in ultima istanza allo Stato membro in cui viene effettuato l'investimento decidere in merito all'operazione, pur tenendo debitamente conto degli eventuali pareri della Commissione europea. I pareri relativi a progetti e programmi di interesse per l'Unione sono condivisi con tutti gli Stati membri.

Gli Stati membri hanno partecipato attivamente al meccanismo di cooperazione dell'UE inviando osservazioni agli Stati membri notificanti: nove Stati membri hanno inviato osservazioni su circa il 7 % dei casi notificati.

I dati di cui sopra permettono di giungere ad alcune conclusioni simili e ad altre distinte rispetto a quelle tratte nella precedente relazione per il 2021.

a) Conclusioni simili

In primo luogo, il trattamento dei casi nell'ambito del meccanismo di cooperazione dell'UE continua a funzionare molto bene. Dei 423 casi notificati nel 2022, la grande maggioranza (81 %³⁵) è stata chiusa nella fase 1, ossia molto rapidamente; solo l'11 % dei casi notificati (stessa percentuale della relazione precedente) è stato chiuso nella fase 2 e per meno del 3 % dei casi la Commissione europea ha emesso un parere.

In secondo luogo, si osserva una tendenza continua verso una maggiore diversificazione dei controlli tra Stati membri. Alcuni Stati membri contribuiscono però con un numero maggiore di casi: il 66 % di tutte le domande ricevute nell'ambito del meccanismo di cooperazione dell'UE nel 2022 è attribuibile a quattro Stati membri (era il 70 % nella seconda relazione annuale e l'86,5 % nella prima).

In terzo luogo, mentre per la maggior parte dei casi nella fase 1 la valutazione viene effettuata rapidamente, ossia entro i 15 giorni civili prescritti, la durata dei casi che passano alla fase 2 mostra variazioni significative a seconda del tempo necessario agli Stati membri per rispondere a una

³⁵ Cfr. nota 28.

richiesta di informazioni supplementari della Commissione, considerato anche che spesso gli Stati membri devono ottenere tali informazioni dall'investitore.

b) Conclusioni distinte

In quarto luogo, i principali settori di interesse per gli investitori stranieri (industria manifatturiera, TIC, attività professionali, commercio all'ingrosso e al dettaglio, attività finanziarie, trasporti) sono leggermente cambiati: ora al primo posto vi è l'industria manifatturiera (nel 2021 vi era il settore delle TIC), mentre il settore delle attività professionali si posiziona al terzo posto (in precedenza occupato dalle attività finanziarie). Nel 2022 vi erano però più (sotto)settori interessati dagli IED nel quadro dell'industria manifatturiera.

In quinto luogo, l'origine degli investitori finali (USA, Regno Unito, Cina, Giappone, Isole Cayman, Canada) coinvolti nei casi notificati a norma del regolamento rimane pressoché stabile, anche se la quota di Stati Uniti, Regno Unito e Cina è leggermente diminuita nel 2022 rispetto al 2021, mentre quella degli investitori giapponesi è aumentata. Inoltre, nel 2022 gli investitori finali erano originari di 52 paesi diversi, in aumento rispetto ai 43 del 2021. Potrebbe trattarsi di un'indicazione della maggiore apertura dell'UE verso investitori di paesi più diversificati.

In sesto luogo, è stato trattato un numero più ridotto di casi di IED soggetti a più giurisdizioni diverse, la cui quota nel 2022 è stata del 20 %, rispetto al 28 % del 2021.

2. IED provenienti dalla Russia e dalla Bielorussia nel contesto dell'invasione russa dell'Ucraina

Come già indicato nella precedente relazione annuale, nell'aprile 2022 la Commissione europea ha adottato orientamenti³⁶ ad uso degli Stati membri riguardanti gli investimenti esteri diretti dalla Russia e dalla Bielorussia, per fare in modo che venga prestata particolare attenzione agli investimenti in attivi critici dell'UE da parte di entità o persone collegate in qualche modo ai governi russo o bielorusso. Nel 2022 la Russia ha rappresentato meno dell'1,4 % dei casi notificati alla Commissione europea e la Bielorussia lo 0,2 %.

3. Misure adottate dopo il 1° gennaio 2022 e prospettive future

Questa terza relazione segna l'ulteriore consolidamento di una politica europea che è fondamentale per la protezione della sicurezza e dell'ordine pubblico nell'Unione. Nel 2022 è cresciuto il numero di Stati membri che erano in procinto di istituire un meccanismo nazionale di controllo degli IED, mentre altri hanno rafforzato i rispettivi quadri nazionali. La cooperazione in materia di IED con i paesi partner, in particolare con gli Stati Uniti attraverso il gruppo di lavoro sugli IED del Consiglio per il commercio e la tecnologia (TTC), ha consentito all'Unione di consolidare ulteriormente il sistema di controllo dell'UE. A quasi tre anni dall'entrata in vigore del regolamento, l'UE ha assunto un ruolo di protagonista consolidato nel settore del controllo degli IED.

La presente relazione ribadisce il valore aggiunto del regolamento IED e del meccanismo di cooperazione dell'UE, che è apprezzato e si è rilevato efficiente.

Nel 2022 non sono state segnalate fughe di notizie in merito a notifiche, pareri o altre azioni intraprese a norma del regolamento. Un trattamento adeguato e la **protezione di tutte le**

³⁶ Comunicazione della Commissione - Orientamenti ad uso degli Stati membri riguardanti gli investimenti esteri diretti dalla

Russia e dalla Bielorussia in considerazione dell'aggressione militare contro l'Ucraina e delle misure restrittive stabilite in recenti regolamenti del Consiglio sulle sanzioni (GU C 151 I del 6.4.2022, pag. 1).

informazioni presentate ai fini degli articoli 6, 7 e 8 del regolamento sono essenziali per garantire la necessaria fiducia tra tutte le parti coinvolte (le parti di un'operazione, lo Stato membro notificante, gli altri 26 Stati membri e la Commissione europea).

La Commissione europea si compiace che altri Stati membri stiano per adottare un meccanismo nazionale di controllo degli IED o rafforzare ulteriormente i meccanismi esistenti per gli investimenti esteri potenzialmente rischiosi. **Confida fermamente nel fatto che in un prossimo futuro tutti gli Stati membri disporranno di un meccanismo nazionale completo per il controllo degli IED. La Commissione incoraggia gli Stati membri a fare un uso efficace dei rispettivi meccanismi di controllo.** Ciò contribuirebbe direttamente all'obiettivo comune di sicurezza. Come affermato nella **comunicazione** adottata di recente **sulla strategia europea per la sicurezza economica**³⁷, "[g]li Stati membri che non hanno ancora attuato meccanismi nazionali di controllo degli IED dovrebbero farlo senza ulteriori indugi." L'aumento del numero di Stati membri dotati di un meccanismo nazionale di controllo degli IED dovrebbe logicamente determinare un incremento del numero di casi notificati e quindi intensificare l'uso del meccanismo di cooperazione dell'UE, anche se l'incertezza del contesto economico rende difficile prevedere il numero e il tipo delle notifiche future.

Per quanto riguarda le **prospettive di sviluppo futuro**, nel 2021 la Commissione europea aveva avviato uno **studio sul meccanismo di cooperazione in materia di IED**,³⁸ pubblicato nell'ottobre 2022. L'obiettivo di tale studio era valutare l'interazione tra i controlli effettuati dalle autorità nazionali e quelli svolti dalla Commissione europea e individuare eventuali problemi di rilievo in termini di efficienza o efficacia alla luce degli obiettivi strategici del regolamento sul controllo degli IED³⁹. Tale studio, insieme all'esperienza maturata dall'entrata in vigore del regolamento sul controllo degli IED, ha contribuito alle riflessioni della Commissione sulla necessità di procedere a una revisione di detto regolamento nel 2023.

Dall'ottobre 2020 la Commissione europea e gli Stati membri hanno esaminato più di 1 000 operazioni di IED. In tale contesto, il 14 giugno 2023 è stata avviata una consultazione pubblica, conclusasi il 14 luglio 2023. Nella comunicazione sulla strategia europea per la sicurezza economica⁴⁰, del 20 giugno 2023, **la Commissione** ha annunciato che sta valutando il quadro esistente e che **proporrà una revisione del regolamento sui controlli degli IED entro la fine del 2023.**

³⁷ Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio sulla "Strategia europea per la sicurezza economica", del 20.6.2023, JOIN(2023) 20 final, <https://circabc.europa.eu/rest/download/a75f3fb8-74e3-4f05-a433-fdbf406d5de6>.

³⁸ Studio dell'OCSE, *Framework for Screening Foreign Direct Investment into the EU – assessing effectiveness and efficiency*, <https://www.oecd.org/investment/investment-policy/oecd-eu-fdi-screening-assessment.pdf>.

³⁹ Gli obiettivi specifici dello studio sono i) presentare una panoramica della legislazione vigente degli Stati membri che attualmente dispongono di un meccanismo di controllo; ii) esaminare il modo in cui le legislazioni nazionali e il regolamento sul controllo degli IED disciplinano l'interazione tra le autorità nazionali e con la Commissione europea nell'ambito del meccanismo di cooperazione istituito dal regolamento sul controllo degli IED; iii) individuare eventuali problemi significativi nell'attuale sistema di norme nazionali e nel regolamento sul controllo degli IED che potrebbero portare a risultati meno efficaci e/o meno efficienti alla luce degli obiettivi strategici del regolamento sul controllo degli IED e iv) garantire che gli oneri amministrativi per gli investitori e le altre parti interessate rimangano proporzionati agli obiettivi strategici e alle pertinenti preoccupazioni in materia di sicurezza o di ordine pubblico.

⁴⁰ Cfr. nota 37.

I servizi della Commissione stanno preparando tale revisione.